




Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste

Sezione Difesa del Suolo

## Bacino Idrografico Scolante nella Laguna di Venezia

### Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

#### NORME DI ATTUAZIONE



## **NORME DI ATTUAZIONE**

### **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1 - Natura del Piano**

1. Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino scolante nella Laguna di Venezia – parte idraulica - nel seguito “Piano”, è redatto, adottato ed approvato ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 ed ha valore di piano stralcio del Piano di bacino scolante nella Laguna di Venezia interessante il territorio della Regione del Veneto.
2. Il Piano ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le norme d'uso riguardanti l'assetto idraulico del bacino idrografico Scolante nella Laguna di Venezia.
3. Le funzioni di Autorità di Bacino sono svolte dalla Giunta della Regione del Veneto, nel seguito “Regione” in attesa della costituzione del Distretto Idrografico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

#### **ART. 2 - Obiettivi, finalità e contenuti del Piano**

1. Il Piano persegue l’obiettivo di garantire al territorio del bacino un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e geologico, attraverso il ripristino degli equilibri idraulici, geologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.
2. Il Piano persegue finalità prioritarie di protezione di abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico e ambientale interessati da fenomeni di pericolosità, nonché di riqualificazione e tutela delle caratteristiche e delle risorse del territorio. A tale scopo le presenti Norme:
  - a. regolamentano gli usi del suolo nelle aree potenzialmente soggette ad inondazione, oggetto di delimitazione del Piano;
  - b. definiscono indirizzi alla programmazione degli interventi con finalità di difesa idraulica.
3. Per il perseguimento degli obiettivi e delle finalità del presente Piano la Regione può emanare direttive che:
  - a. individuano criteri e indirizzi per la programmazione degli interventi di manutenzione sulle opere, sugli alvei e sui versanti e di realizzazione di nuove opere;
  - b. individuano criteri e indirizzi da rispettare per la progettazione e l’attuazione degli interventi di difesa;
  - c. definiscono i franchi da assumere per i rilevati arginali e per le opere di contenimento nonché quelli per le opere di attraversamento;

d. definiscono le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque meteoriche dalle aree urbanizzate e da urbanizzare nel reticolo idrografico;

4. Il Piano contiene:

- a. l'individuazione e perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
- b. la perimetrazione delle aree a rischio idraulico;
- c. le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione delle condizioni di pericolosità;
- d. le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica.

### **ART. 3 - Elaborati del Piano**

1. Il presente Piano è costituito dai seguenti elaborati:

- a. relazione generale che definisce il sistema delle conoscenze del bacino e le metodologie utilizzate, illustra le analisi effettuate e riporta infine il quadro riepilogativo degli interventi strutturali di difesa con l'indicazione dei relativi costi stimati;
- b. cartografia che individua, con diversa gradazione di intensità, le condizioni di pericolosità idraulica nonché le aree a rischio idraulico secondo la definizione data dal D.P.C.M. 29 settembre 1998;
- c. norme di attuazione che regola l'uso del territorio e fornisce indicazioni e criteri per la pianificazione urbanistica di livello comunale e provinciale.

### **ART. 4 - Classificazione dei territori per condizioni di pericolosità e classi di rischio**

1. Il presente Piano, sulla base delle conoscenze acquisite, classifica i territori in funzione delle condizioni di pericolosità idraulica e delle classi del conseguente rischio, valutato sulla base della vulnerabilità del territorio.

2. Ai fini dell'individuazione delle misure di salvaguardia il Piano classifica le aree pericolose secondo le seguenti condizioni di pericolosità idraulica:

P1 – moderata;

P2 – media;

P3 – elevata.

3. Ai fini dell'individuazione delle priorità di attuazione degli interventi il Piano classifica le aree a rischio secondo le classi di rischio idraulico e geologico di cui al D.P.C.M. 29 settembre 1998:

R1 – moderato;

R2 – medio;

R3 – elevato;

R4 – molto elevato.

**ART. 5 - Efficacia ed effetti del progetto di Piano adottato**

1. Le norme di attuazione e le prescrizioni di Piano previste per le aree di pericolosità idraulica elevata nonché per la redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti, sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione della delibera di adozione del Piano e restano in salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sino all'adozione del Piano stesso e comunque non oltre tre anni.
2. Immediatamente dopo l'adozione del Piano, la Regione comunica alle Province ed a tutti i Comuni interessati per territorio copia:
  - a. della delibera di adozione del Piano;
  - b. della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione delle aree a rischio e delle aree di pericolosità idraulica di rispettivo interesse;
  - c. delle norme di attuazione e prescrizioni di piano.
3. Copie integrali del progetto di piano adottato sono depositate presso la Regione e le Province interessate. Tale deposito è menzionato nelle comunicazioni di cui al precedente comma.
4. Entro cinque giorni dalla ricevuta comunicazione i Comuni provvedono a pubblicare nell'albo pretorio, per la durata di trenta giorni, copia della delibera di adozione, della cartografia e della documentazione tecnica di perimetrazione, delle norme di attuazione e delle prescrizioni di piano.
5. A decorrere dalla data della ricevuta comunicazione, i Comuni non possono rilasciare provvedimenti di autorizzazione, permessi di costruire o altro atto di assenso equivalente in materia di attività edilizia previsto dalle norme vigenti, in contrasto con il contenuto delle norme di attuazione e delle prescrizioni di Piano adottate con il Progetto di Piano.
6. Possono essere comunque portati a compimento tutti gli interventi ovvero i Piani Attuativi per i quali siano stati rilasciati, prima della comunicazione dell'adozione del progetto di piano di cui al comma 2, i provvedimenti di approvazione, autorizzazione, permessi di costruire o altro atto di assenso equivalente in materia di attività edilizia previsto dalle norme vigenti. Il Comune interessato comunica alla Regione la realizzazione degli interventi di cui al presente comma. La Regione valuta l'eventuale inserimento di adeguate opere di mitigazione o eliminazione del rischio e del pericolo.
7. Le limitazioni ed i vincoli posti dal Piano e dalle sue prescrizioni a carico di soggetti pubblici e privati rispondono all'interesse pubblico generale di tutela da situazioni di rischio e pericolo idrogeologico, non hanno contenuto espropriativo e non comportano corresponsione di indennizzi.

**ART. 6 - Efficacia ed effetti del piano stralcio adottato e approvato**

1. Al Piano adottato e approvato si applicano in quanto compatibili le disposizioni del precedente articolo 4, comprese quelle sulla comunicazione alle amministrazioni pubbliche interessate.

2. Tutte le previsioni e le prescrizioni del Piano adottato e del Piano approvato sono immediatamente vincolanti per i soggetti pubblici e privati.
3. I Piani ed i Programmi nazionali, regionali e degli enti locali che prevedono attività o interventi di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale devono essere coordinati con il presente Piano. Pertanto, le autorità competenti provvedono ad adeguare gli atti di programmazione e pianificazione alle prescrizioni del presente piano, secondo quanto disposto dall'articolo 65-comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.
4. I Comuni interessati in sede di formazione, adozione o approvazione degli strumenti urbanistici generali o di loro varianti, per le aree interessate devono essere riportate le delimitazioni conseguenti alle situazioni di pericolosità accertate ed individuate dal presente Piano nonché le relative disposizioni normative.
5. Adeguando i propri strumenti urbanistici al presente Piano, ovvero nell'esercizio della propria competenza in materia urbanistica, i Comuni possono promuovere o svolgere studi ed analisi di dettaglio a scala maggiore di quella del Piano allo scopo di approfondire le valutazioni di rischio o di pericolo poste alla base delle perimetrazioni operate dal presente Piano. La Regione approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti.
6. Il Piano è altresì aggiornato a seguito della realizzazione, da parte di soggetti pubblici o privati, di studi ovvero di interventi previsti dal Piano stesso, ovvero di altri interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli esistenti alla data di adozione del presente Piano. Il soggetto esecutore presenta il progetto dell'intervento, unitamente ad una valutazione delle nuove condizioni di pericolosità, alla Regione. Questa chiede alle Province e ai Comuni interessati per territorio il proprio parere, da esprimersi entro il termine di 45 giorni, scaduto il quale si intende reso positivamente, sulle nuove perimetrazioni di pericolosità o rischio. Quindi la Regione approva le nuove perimetrazioni delle aree di rischio o di pericolo ovvero modifica le classi di rischio o di pericolo delle perimetrazioni esistenti.
7. Avvisi delle modifiche di cui ai precedenti commi 6 e 7 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e inviati alle Province e ai Comuni interessati per territorio, per l'affissione nel loro albo pretorio, per la durata di trenta giorni.
8. Contestualmente all'esecuzione degli interventi di eliminazione o mitigazione dei rischi o dei pericoli di cui al comma 7 ed esclusivamente nell'ambito del relativo cantiere, è consentito realizzare le sole opere di urbanizzazione primaria connesse alla destinazione funzionale delle aree che sia ammissibile ai sensi delle presenti norme dopo la riduzione del pericolo e sia espressamente prevista da strumenti urbanistici approvati prima della pubblicazione della delibera di adozione del Progetto di Piano.
9. L'osservanza delle presenti norme di attuazione e prescrizioni è assicurata dalle autorità competenti per la vigilanza nei settori di intervento del Piano.
10. I Comuni e i Consorzi di Bonifica possono segnalare alla Regione interventi utili alla riduzione delle condizioni di dissesto e a garantire adeguate condizioni di sicurezza idraulica nel bacino, da inserire nell'elenco degli interventi della Fase Programmatica del Piano. La Regione approva il nuovo elenco degli interventi.

**ART. 7 - Durata e modalità di revisione del Piano**

1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano hanno durata illimitata. Alla verifica delle stesse si provvede almeno ogni cinque anni avuto riguardo allo stato di realizzazione delle opere programmate, nonché alle mutate condizioni morfologiche, idrologiche, ecologiche e territoriali delle aree interessate. La revisione terrà conto, altresì, delle nuove conoscenze acquisite a seguito dell'espletamento di ulteriori studi ed indagini.
2. A tal fine, le Strutture tecniche degli Enti locali e degli altri Enti interessati sono tenute a comunicare alla Regione l'instaurarsi di diverse o nuove condizioni delle aree interessate che si siano verificate nel territorio di rispettiva competenza.
3. In ogni caso, indipendentemente dalla scadenza indicata al punto 1, la Regione si riserva di procedere a revisioni anche parziali del piano, sulla base delle segnalazioni pervenute dalle Amministrazioni competenti, con riferimento alle singole aree o porzioni di bacino nelle quali siano variate le originarie condizioni.
4. Le correzioni del Piano stralcio conseguenti ad errori materiali degli elaborati sono apportate dalla Regione.

**ART. 8 - Programmazione di Protezione Civile**

1. Le azioni di protezione nelle aree classificate a rischio si esplicano attraverso l'applicazione delle norme per le aree classificate pericolose, la realizzazione degli interventi previsti dal presente Piano e l'attuazione delle attività di protezione civile.
2. I Programmi provinciali di Previsione e Prevenzione, redatti ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, tengono conto delle potenziali situazioni di rischio evidenziate dal presente Piano.
3. Gli Enti locali, nella stesura dei propri Piani di Emergenza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione civile, prevedono il concorso al Sistema regionale di Protezione Civile, di cui alla legge regionale 23 aprile 2001, n. 11, per gli scenari desumibili dalla perimetrazione di aree a rischio individuate dal presente Piano.
4. Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, curano i rapporti con i Comuni interessati dal Piano per l'organizzazione e la dotazione di strutture comunali di Protezione Civile – anche ai sensi dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 – nonché per la stesura dei Piani comunali ed intercomunali di Protezione Civile, secondo quanto disposto dall'art. 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 4 della legge 3 agosto 1998, n. 267, i Comuni interessati dal presente Piano predispongono, sulla base delle linee guida predisposte dalla Regione, il Piano urgente di emergenza per il rischio idraulico e geologico; tale piano urgente deve essere aggiornato al variare delle condizioni di rischio.
6. Nel predisporre il Piano urgente di emergenza si deve provvedere a una ricognizione delle strutture e degli insediamenti a rischio in quanto ricadenti entro aree perimetrata e, in relazione alle caratteristiche di vulnerabilità degli stessi, provvedere a predisporre specifiche procedure di protezione civile

finalizzate a ridurre l'esposizione della popolazione e dei beni al pericolo ovvero propone l'inserimento della struttura o dell'insediamento tra quelle oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 180/1998 e successive modifiche ed integrazioni. Tale attività deve porre particolare attenzione a:

- a. edifici civili con rilevante presenza anche discontinua di persone quali ospedali, scuole ed equivalenti;
- b. rilevanti infrastrutture di comunicazione quali autostrade, ferrovie, strade di grande comunicazione, ecc.;
- c. impianti a rischio di incidente rilevante;
- d. impianti di approvvigionamento idrico – potabile;
- e. impianti di trattamento delle acque e di smaltimento dei rifiuti;
- f. opere di attraversamento dei corsi d'acqua.

#### **ART. 9 - Fascia di tutela idraulica**

1. È istituita al di fuori dei centri edificati, così come definiti al comma successivo, una fascia di tutela idraulica larga 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune; per i corpi idrici arginati la fascia è applicata dall'unghia arginale a campagna.
2. Per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, il Comune procede all'approvazione del relativo perimetro.
3. In particolare tale fascia di rispetto è finalizzata a:
  - a. conservare l'ambiente;
  - b. mantenere per quanto possibile la vegetazione spontanea con particolare riguardo a quella che svolge un ruolo di consolidamento dei terreni;
  - c. migliorare la sicurezza idraulica;
  - d. costituire aree di libero accesso per il migliore svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.
4. Nelle fasce di tutela idraulica dei corsi d'acqua non arginati i tagli di vegetazione riparia naturale e tutti i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
  - a. alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità del corso d'acqua;
  - b. alla eliminazione o la riduzione dei rischi idraulici;
  - c. alla tutela urgente della pubblica incolumità;

- d. alla tutela dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
5. In via transitoria le norme di cui al presente articolo si applicano ai corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.
6. Restano ferme le disposizioni compatibili di cui al regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523.

## **TITOLO II - AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA**

### **ART. 10 - Disposizioni comuni per le aree di pericolosità idraulica**

1. Gli interventi ammessi nelle aree di pericolosità idraulica, oggetto di delimitazione del Piano, sono definiti negli strumenti urbanistici comunali sulla base delle indicazioni del Piano, in maniera graduata in relazione con il grado di pericolosità individuato e tenuto conto delle indicazioni degli articoli seguenti.  
In tali aree sono ammissibili esclusivamente gli interventi indicati nelle norme del presente Titolo II, nel rispetto delle condizioni assunte nello studio di compatibilità idraulica, ove richiesto, ed anche nel rispetto di quanto stabilito in generale nell'articolo 9 per le fasce di tutela idraulica.
2. Al fine di non incrementare le condizioni di rischio nelle aree di pericolosità idraulica tutti i nuovi interventi, opere, attività consentiti dal Piano o autorizzati dopo la sua approvazione devono essere comunque tali da:
  - a. mantenere le condizioni esistenti di funzionalità idraulica o migliorarle, agevolare e comunque non ostacolare il deflusso delle piene, non ostacolare il normale deflusso delle acque;
  - b. non aumentare le condizioni di pericolo a valle o a monte dell'area interessata;
  - c. non ridurre i volumi invasabili delle aree interessate e favorire, se possibile, la creazione di nuove aree a libera esondazione;
  - d. non pregiudicare l'attenuazione o l'eliminazione delle cause di pericolosità.
  - e. non costituire o indurre a formare vie preferenziali di veicolazione di portate solide o liquide;
  - f. minimizzare le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.
3. Tutti gli interventi elencati nel presente Titolo II adottano per quanto possibile le tecniche a basso impatto ambientale e sono rivolti a non diminuire la residua naturalità degli alvei e tutelarne la biodiversità ed inoltre a non pregiudicare la definitiva sistemazione idraulica né la realizzazione degli altri interventi previsti dalla pianificazione di bacino. In caso di eventuali contrasti tra gli obiettivi degli interventi consentiti prevalgono quelli connessi alla sicurezza idraulica.
4. Al fine di consentire la conoscenza dell'evoluzione dell'assetto del bacino, l'avvenuta approvazione di tutti gli interventi interessanti la rete idrica e le opere connesse, con esclusione di quelli di manutenzione ordinaria, deve essere comunicata alla Regione.



5. Nelle aree classificate pericolose, ad eccezione degli interventi di mitigazione del rischio, di tutela della pubblica incolumità e quelli previsti dal Piano di bacino, è vietato:
  - a. eseguire scavi o abbassamenti del piano di campagna capaci di compromettere la stabilità delle fondazioni degli argini;
  - b. realizzare intubazioni o tombinature dei corsi d'acqua superficiali;
  - c. occupare stabilmente con mezzi, manufatti anche provvisori e beni diversi le fasce di transito al piede degli argini;
  - d. posizionare rilevati a protezione di colture agricole conformati in modo da ostacolare il libero deflusso delle acque;
  - e. operare cambiamenti colturali ovvero impiantare nuove colture arboree, capaci di favorire l'indebolimento degli argini;
6. Gli interventi consentiti dal presente Titolo II per le aree di pericolosità idraulica dovranno essere realizzati minimizzando le interferenze, anche temporanee, con le strutture di difesa idraulica.
7. Le costruzioni realizzate in aree classificate come pericolose successivamente all'approvazione del Piano ovvero gli insediamenti e i beni immobili di privati ricadenti in aree golenali o in pertinenze fluviali e non regolarmente assenti o condonati, non possono beneficiare di contributi finanziari a seguito di eventuali danni patiti connessi a eventi meteorici eccezionali.
8. Le autorizzazioni in materia di interventi di bonifica, di regimazione dei corsi d'acqua, di manutenzione idraulica e di attività estrattive dagli alvei verificano in via preventiva ogni riflesso sulle condizioni di pericolosità idraulica e rischio idraulico esistenti in tutte le aree delimitate dal presente piano, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 37.
9. Gli interventi di cui al precedente comma salvaguardano i caratteri naturali degli alvei, tutelano la biodiversità degli ecosistemi fluviali, assicurano la conservazione dei valori paesaggistici, garantiscono l'efficienza delle opere idrauliche, rimuovono gli ostacoli al libero deflusso delle acque.
10. La Regione individua i criteri per stabilire i valori limite delle portate da ritenere nelle sezioni critiche della rete idrografica come vincolo per la progettazione degli interventi idraulici e di sistemazione idraulica nelle porzioni di bacino a monte delle sezioni critiche considerate. Le autorità idrauliche competenti verificano che gli interventi idraulici e di sistemazione idraulica consentiti siano progettati e realizzati in modo da confermare o ripristinare i volumi idrici potenzialmente esondanti e siano preferibilmente localizzati all'interno delle aree di pericolosità idraulica elevata.
11. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37, nelle sole aree di pericolosità idraulica elevata le nuove concessioni di pertinenze idrauliche demaniali per la coltivazione del pioppo e di altre specie arboree produttive possono essere assentite esclusivamente previa presentazione ed approvazione di programmi di gestione finalizzati anche al miglioramento del regime idraulico, alla ricostituzione degli ambienti fluviali naturali, all'incremento della biodiversità, alla creazione di nuove interconnessioni ecologiche. Inoltre in mancanza di tali programmi le concessioni scadute sulle pertinenze idrauliche demaniali non sono rinnovate. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all'articolo 9.

12. Nelle aree classificate a pericolosità media ed elevata la concessione per nuove attività estrattive o per l'emungimento di acque sotterranee può essere rilasciata solo previa verifica che queste siano compatibili, oltreché con le pianificazioni di gestione della risorsa, con le condizioni di pericolo riscontrate e non provochino un peggioramento delle stesse.
13. Nelle aree classificate a pericolosità idraulica possono essere realizzati interventi connessi con l'utilizzo del demanio idrico e del corso d'acqua in generale, a condizione che siano compatibili con le condizioni di pericolosità e prevedano soluzioni tecniche in grado di assicurare la necessaria sicurezza idraulica.

**ART. 11 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità elevata – P3**

1. Nelle aree classificate ad pericolosità elevata - P3 può essere esclusivamente consentita la realizzazione di:
  - a. opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di monitoraggio o altre opere comunque finalizzate a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;
  - b. opere connesse con le attività di gestione e manutenzione del patrimonio forestale e boschivo, interventi di riequilibrio e ricostruzione degli ambiti fluviali naturali nonché opere di irrigazione, purché non in contrasto con le esigenze di sicurezza idraulica;
  - c. interventi di realizzazione e manutenzione di sentieri;
  - d. interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
  - e. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, diverse da strade o edifici, riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili a condizione che non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;
  - f. interventi di realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico, purché non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, non modifichino i fenomeni idraulici naturali e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità;
  - g. gli interventi di demolizione senza ricostruzione ;
  - h. sistemazioni e le manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);
  - i. gli interventi strettamente necessari per la tutela della pubblica incolumità e per ridurre la vulnerabilità degli edifici;
  - j. interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della

legge 5 agosto 1978, n. 457, qualora non comportino aumento di superficie o volume e prevedano soluzioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture, fatto salvo quanto previsto nei successivi punti k) e l);

- k. interventi di ampliamento degli edifici o infrastrutture, sia pubblici che privati previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di pubblicazione del progetto di Piano ovvero per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, purché realizzati al di sopra del piano campagna;
  - l. modesti locali accessori (legnaie, impianti tecnologici, box auto), realizzati al di sopra del piano campagna, a servizio degli edifici esistenti e che non comportino aumento del carico urbanistico;
  - m. strutture temporanee da adibire a ricovero per manifestazioni a carattere popolare e quindi con esclusione di strutture di pernottamento compresi campeggi o parcheggi temporanei di caravan o roulotte, da autorizzare previa assunzione dell'obbligo, da parte dei soggetti proponenti, di osservare tutte le misure e le cautele di protezione civile ivi compresa l'eventuale rapida evacuazione delle persone e dei mezzi nonché di rimozione completa di tutte le strutture a conclusione di ogni manifestazione senza lasciare in loco elementi che possano costituire pregiudizio per il regolare deflusso delle acque o per l'assetto ambientale e paesaggistico dell'ambito fluviale interessato.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da una specifica relazione idraulica e geologica volta a definirne le condizioni di fattibilità, le interazioni con il fenomeno che genera la situazione di pericolo e la coerenza con le indicazioni generali di tutela del Piano. Tale relazione, redatta da un tecnico laureato abilitato ed esperto del settore, deve essere basata su un'attenta verifica e analisi anche storica delle condizioni idrauliche e geologiche generali e locali. Le prescrizioni contenute nella suddetta relazione devono essere integralmente recepite nel progetto delle opere di cui si prevede l'esecuzione.
  3. La realizzazione degli interventi di cui alle lettere h), l), m) nonché c), d) e j), limitatamente alla manutenzione, non richiede la redazione della relazione di cui al comma precedente. Per gli interventi di cui alla lettera g) la redazione della relazione è prevista solo per interventi significativi.
  4. In relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità, nelle aree classificate a pericolosità idraulica elevata – P3 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
    - a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
    - b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
    - c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
    - d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
  5. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti alla data di adozione del Progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi

esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

6. Il valore di una nuova volumetria, compatibile con i contenuti di cui al presente articolo, non potrà essere comunque computata nella valutazione dei danni derivati dal verificarsi di un eventuale fenomeno di esondazione o da processi fluvio-torrentizi.

#### **ART. 12 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità media – P2**

1. Nelle aree classificate a pericolosità media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente al momento dell'entrata in vigore del Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al comma 3 del presente articolo.
2. Per le aree classificate a pericolosità media - P2 l'Amministrazione comunale nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per la realizzazione di edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone che non costituiscono ampliamento, prosecuzione o completamento di strutture già esistenti.
3. Nelle aree classificate a pericolosità media – P2, in ragione delle particolari condizioni di vulnerabilità, non può comunque essere consentita la realizzazione di:
  - a. impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
  - b. impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
  - c. nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
  - d. nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
4. Per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al comma precedente, esistenti al momento dell'entrata in vigore del Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente Piano, la riduzione del grado di pericolosità.

#### **ART. 13 - Azioni ed interventi ammissibili nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1**

1. Nelle aree classificate a pericolosità moderata – P1 spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del presente Piano, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuovi impianti e infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

**ART. 14 - Redazione dei nuovi strumenti urbanistici o di varianti a quelli esistenti**

1. Per i nuovi strumenti urbanistici generali o varianti generali o varianti che comportano una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico, deve essere redatta una specifica valutazione di compatibilità idraulica in merito alla coerenza delle nuove previsioni con le condizioni di pericolosità riscontrate dal Piano.
2. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto, tale valutazione di compatibilità dovrà altresì analizzare l'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche nonché individuare idonee misure compensative.

**TITOLO III - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO****ART. 15 - Programmi di intervento**

1. I programmi di intervento sono redatti, nei limiti dei finanziamenti disponibili, sulla base degli interventi previsti dal Piano e sulla base delle ulteriori necessità di manutenzione riscontrate, tenendo conto delle finalità di cui al Piano medesimo e del grado di rischio riscontrato.
2. I programmi di cui al comma precedente riguardano, principalmente le seguenti categorie di intervento:
  - a. manutenzione degli alvei, delle opere di difesa e dei versanti;
  - b. opere di sistemazione e difesa del suolo;
  - c. interventi di rinaturazione dei sistemi fluviali e dei versanti;
  - d. opere di bonifica idraulica e di difesa idraulico - forestale;
  - e. opere di sistemazione, ripascimento e valorizzazione dei litorali;
  - f. adeguamento delle opere viarie di attraversamento.
3. I programmi di intervento sono predisposti tenendo conto:
  - a. del grado di rischio dell'area interessata;
  - b. del beneficio conseguente all'attuazione dell'intervento;
  - c. di situazioni di urgenza e indifferibilità dell'opera;
  - d. delle segnalazioni degli Enti Locali e dei Consorzi di Bonifica;
  - e. della possibilità di ricorrere a capitali privati;
  - f. del grado di affinamento progettuale dell'intervento.
6. I programmi sono approvati dalla Regione con deliberazione della Giunta Regionale, mentre gli interventi sono attuati dai competenti soggetti, pubblici o privati.